

Gli atti della Farnesina

“ Il provvedimento non è vincolante ”

LEVICO TERME – Sconsigli della Farnesina, quanti grattacapo. Uno degli incontri di formazione più seguiti durante la convention di Buon Viaggio è stato quello dedicato alle limitazioni di viaggio imposte a livello istituzionale. Provvedimenti capaci di mettere in crisi l'agenzia di viaggio, ancor prima del tour operator, sebbene alla prova dei fatti – o meglio della giurisprudenza – non esistano ancora pronunce avallate tali da crocifiggere

Come orientarsi fra gli “sconsigli”

entrambi. «Gli atti emessi dalla Farnesina – ha spiegato Barbara Monti, avvocato della Borghesini&Cossa Assicurazioni, partner dell'ufficio legale di Buon Viaggio – mirano a tutelare il consumatore attraverso consigli impeditivi verso la destinazione, ma non vincolanti. Ci si ritrova dunque in due possibili casi: se il tour operato aderisce allo “sconsiglio”, è tenuto a restituire il prezzo pagato per il viaggio o a convalidare un'alternativa dello stesso valore, o

ancora può posticipare la data di partenza, se non congelarla addirittura per un periodo di sicurezza. Ma esiste pure una strada meno condizionabile». Non trovando infatti un aggancio giuridico per l'annullamento del contratto, lo sconsiglio non può portare alla risoluzione dello stesso, fuorché per sopravvenuta oggettiva impossibilità. In tutti gli altri casi, infatti, i fornitori sono sempre in grado di adempiere i loro compiti. L'importante, nel caso si

intenda procedere con la pratica, è far firmare una liberatoria al cliente deciso a partire in qualunque possibile condizione, in cui si menziona l'eventualità che ci siano rischi per la persona. In ogni caso la responsabilità viene riversata non sull'agenzia, ma sul tour operator (che ha sempre l'obbligo di prestare assistenza). Ogni dubbio va invece fugato per quanto riguarda le «comunicazioni di cautela», le quali lasciano il contratto in vita.